



COMUNICATO UFFICIALE N. 200 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 275/AA al N. 280/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 2020/2021 adottato nei confronti dei Sigg. Stanislao D'ORTA, Federico GALLI, Davide GATTI e Guido MARRONE, e delle società ASD ARDISCI E MASLIANICO 1902, CIMIANO SSD A RL, POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 SRL SD, ASD CALCIO CLUB MILANO e ASD QUARTOSPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

STANISLAO D'ORTA, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Ardisci e Maslianico 1902, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico, nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

FEDERICO GALLI, Presidente e Legale Rappresentante della Cimiano Calcio SSD a rl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico, nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

DAVIDE GATTI, Presidente e Legale Rappresentante della Pol. Lombardia 1 Srl sd, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico, nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di

sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

GUIDO MARRONE, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Calcio Club Milano (già US Inveruno), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico, nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

ASD ARDISCI E MASLIANICO 1902, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Stanislao D'Orta;

CIMIANO SSD A RL, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Federico Galli;

POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 SRL SD, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Davide Gatti;

ASD CALCIO CLUB MILANO, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Guido Marrone;

ASD QUARTOSPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Roberto Vilella e al suo tesserato, Sig. Alfonso D'Accia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stanislao D'ORTA, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARDISCI E MASLIANICO 1902, dal Sig. Federico GALLI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CIMIANO SSD A RL, dal Sig. Davide GATTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 SRL SD, dal Sig. Guido MARRONE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO CLUB MILANO, e dal Sig. Roberto Vilella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD QUARTOSPORT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stanislao D'ORTA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Federico GALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide GATTI, di 15

(quindici) giorni di inibizione per il Sig. Guido MARRONE, di € 50,00 (cinquanta) di ammenda per la società ASD ARDISCI E MASLIANICO 1902, di € 50,00 (cinquanta) di ammenda per la società CIMIANO SSD A RL, di € 50,00 (cinquanta) di ammenda per la società POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 SRL SD, di € 50,00 (cinquanta) di ammenda per la società ASD CALCIO CLUB MILANO, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD QUARTOSPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Vito ANCONA avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO ANCONA, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato comunque rientrante fra quelli di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 delle N.O.I.F., in quanto nella stagione sportiva 2020/2021 svolgeva il ruolo di Dirigente/Responsabile tecnico della A.S.D. ARLUNO CALCIO 2010 senza essere tesserato per quest'ultima società.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito ANCONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vito ANCONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ACITREZZA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 113/AA del 22 settembre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ACITREZZA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 113/AA del 22 settembre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 278/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. PORTOPALO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 133/AA del 22 ottobre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. PORTOPALO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 133/AA del 22 ottobre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società U.S. PREPEZZANESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 139/AA del 29 ottobre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società U.S. PREPEZZANESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 139/AA del 29 ottobre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. ALBANOVA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 140/AA del 29 ottobre 2020;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. ALBANOVA CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 140/AA del 29 ottobre 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina